

PENSIONAMENTI DAL 1º SETTEMBRE 2014

Personale docente, educativo e ATA

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E LORO EVENTUALE REVOCA

ENTRO IL 7 FEBBRAIO 2014

ESCLUSIVAMENTE ON LINE CON POLIS



MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- ✓ Tutte le domande di cessazione dal servizio e le loro eventuali revoche del personale docente (compresi insegnanti di religione cattolica), educativo e ATA di ruolo devono essere presentate entro il 7 febbraio 2014 utilizzando esclusivamente la procedura POLIS istanze on line-domande di cessazione, presente sul sito internet del MIUR (www.istruzione.it).
- ✓ Le domande di cessazione dei Dirigenti scolastici devono essere presentate entro il 28 febbraio 2014 (art. 12 del CCNL 2010)
- ✓ Eventuali domande già presentate in forma cartacea devono essere ripresentate con la procedura POLIS.
- ! Gli interessati dovranno dichiarare espressamente nella domanda di cessazione se intendono cessare comunque o permanere in servizio in caso di mancanza dei requisiti.
- ✓ Continuano ad essere presentate in forma cartacea:
 - le domande del personale delle province di **Trento**, **Bolzano** e di **Aosta** da presentare alla sede scolastica di servizio che provvederà ad inoltrarle ai competenti uffici territoriali;
 - le domande di trattenimento in servizio;
 - al **personale in servizio all'estero** è consentito presentare l'istanza anche con modalità cartacea.
 - L'uso di POLIS è previsto anche per la comunicazione dei dati necessari per la definizione del trattamento pensionistico da parte del personale a cui l'Amministrazione ha inviato comunicazione di recesso dal contratto
- ✓ Ricordiamo che per poter utilizzare la procedura web POLIS è necessaria la preventiva registrazione al sistema seguendo le apposite funzioni presenti su "Istanze OnLine" nel sito www.istruzione.it.

ATTENZIONE !!!

- ✓ Oltre alla domanda di cessazione dal servizio deve essere presentata la domanda di pensione all'INPS gestione ex INDAP direttamente dagli interessati. La compilazione e la presentazione dovrà avvenire esclusivamente con una delle seguenti modalità:
 - compilazione della domanda on-line sul sito www.INPS.it, previa registrazione;
 - compilazione della domanda attraverso l'assistenza gratuita di un patronato;
 - presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato al n. 803164.
 - ! Le domande presentate in forma diversa da quella telematica non saranno prese in considerazione.

ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI

- ✓ Per predisporre gli atti destinati all'Ente previdenziale (INPS gestione ex INPDAP) e per acquisire gli effetti delle cessazioni in organico di diritto, gli uffici sono tenuti ai seguenti adempimenti:
 - Le domande di cessazione devono essere convalidate dal SIDI entro il 30 marzo, e comunque non oltre la data di inizio delle operazione di mobilità pre-



- viste per ogni ordine di scuola, da parte delle scuole o degli uffici territoriali (secondo l'organizzazione adottata dai singoli USR).
- Gli Uffici utilizzano il SIDI per predisporre e trasmettere per via telematica all'INPS – gestione ex INPDAP i prospetti con i dati utili per la liquidazione del trattamento pensionistico. La funzione SIDI accederà alla banca dati POLIS per recepire le informazioni contenute nelle domande.
- ✓ L'eventuale mancata maturazione del diritto a pensione nei riguardi del personale dimissionario privo dei requisiti prescritti (di cui sarà data comunicazione all'interessato), è accertata:
 - dagli Uffici territoriali
 - o dalle scuole nel caso di personale assunto in ruolo dopo il 2000
- ✓ L'eventuale **rifiuto o ritardo di accoglimento della domanda di dimissioni** in presenza di procedimento disciplinare in corso deve essere comunicato **entro 30 giorni** dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.

LE DOMANDE DI PART-TIME/PENSIONE

La domanda di **part-time/pensione** può essere presentata, sempre utilizzando **esclusivamente** la procedura **POLIS -** istanze on line:

- ✓ da coloro che hanno maturato entro il 31.12.2011 i requisiti per la pensione di anzianità (quota 96) e non hanno compiuto i 65 anni di età.
- ✓ da coloro che hanno maturato/maturano entro il 31.12.2014 i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 6 mesi per le donne; 42 anni e 6 mesi per gli uomini) e non hanno ancora raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia (66 anni e 3 mesi).

Nella richiesta gli interessati devono esprimere anche **l'opzione** per la cessazione dal servizio o per la permanenza a tempo pieno in caso di mancata concessione del parttime per superamento del limite percentuale provinciale o esubero nel profilo, posto o classe di concorso di appartenenza.

LE DOMANDE DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO OLTRE I LIMITI DI ETA'

- ✓ Il trattenimento in servizio può essere richiesto, in forma cartacea, una sola volta, da coloro che:
 - avendo maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31.12.2011 (quota 96), compiono **65 anni** di età entro il **31 agosto 2014**
 - raggiungono 66 anni e 3 mesi di età al 31 agosto 2014 negli altri casi.
- ✓ Può essere richiesto il trattenimento in servizio per due anni a prescindere da particolari condizioni (art. 509, comma 5, del D. Lgs 297/94). La proroga è concessa a discrezione dell'Amministrazione sulla base dei criteri fissati con direttiva MIUR n. 94 del 4.12.2009 (art. 72, co. 7 L. 133/2008)



- ✓ Il trattenimento in servizio **spetta di diritto** a coloro che raggiungono **66 anni e 3 mesi** di età al **31 agosto 2014** (ma non oltre il **70° anno** di età) se consente di conseguire, per effetto della proroga, l'anzianità contributiva minima per il diritto a pensione di vecchiaia: **20 anni** (art. 509, co. 3, del d.lgs. n. 297 del 1994)
- ! Con la legge di riforma è venuto meno il concetto di massima anzianità contributiva, pertanto dal 1.1.2012 non si applicano le disposizioni che consentivano al personale interessato di proseguire il servizio per conseguire il massimo della pensione (art. 509, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994)

NOTA BENE

- ✓ I trattenimenti in servizio per due anni, previsti dall'art. 509, comma 5, del D. Lgs 297/94, **sono equiparati a nuove assunzioni** che, conseguentemente, dovranno essere ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dalle proroghe concesse (art. 9, co. 31, del D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010)
- ✓ I criteri di valutazione delle domande di permanenza in servizio, dettati con la Direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009, devono essere applicati in maniera puntuale e motivata. In particolare:
 - deve essere considerata, con particolare attenzione, la capienza della classe di concorso, posto o profilo di appartenenza, sia per evitare esuberi, sia per non vanificare le aspettative occupazionali del personale precario
 - le situazioni di **esubero** provinciale, si devono riferire agli organici di diritto dell'a.s. 2013-2014, e alla prevedibile evoluzione per l'a.s. 2014/2015
 - per i **Dirigenti scolastici** le domande di trattenimento devono essere valutate sia in relazione al processo di dimensionamento della rete scolastica che all'esigenza di mantenere la disponibilità dei posti per le immissioni in ruolo dei nuovi Dirigenti scolastici a seguito del superamento delle procedure concorsuali
 - Per la concessione della proroga oltre alla valutazione dell'esperienza professionale acquisita in specifici ambiti, saranno privilegiati coloro che hanno minor numero di anni di servizio rispetto a coloro che ne hanno almeno 35.

RISOLUZIONE D'UFFICIO DEL RAPPORTO DI LAVORO

- ✓ In applicazione dell'art. 72 comma 11 della legge 133/2008 l'Amministrazione può procedere alla **risoluzione del rapporto di lavoro, previo preavviso di sei mesi**, di coloro:
 - che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31.12.2011 (normativa previgente) e che entro il 31 agosto 2014 raggiungono i 40 anni di anzianità contributiva
 - che maturano i requisiti per il diritto alla pensione anticipata entro il 31 agosto 2014 (riforma Fornero) con il consequimento:
 - di 41 anni e 6 mesi di anzianità contributiva per le donne (senza alcun arrotondamento)
 - di 42 anni e 6 mesi di anzianità contributiva per gli uomini (senza alcun arrotondamento)
- ! poiché le disposizioni sulla pensione anticipata prevedono una penalizzazione per i dipendenti di età inferiore ai 62 anni la cui anzianità contributiva non deriva



esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, (inclusi i periodi di astensione obbligatoria per maternità e di congedo parentale, di servizio militare, di infortunio, di malattia, di cassa integrazione guadagni e di congedo per donazione di sangue) la risoluzione non viene esercitata nei confronti di coloro che sarebbero soggetti a penalizzazione.

NOTA BENE

- ✓ I **periodi di riscatto**, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei requisiti contributivi solo se sono stati emanati i relativi provvedimenti.
- ✓ Ai fini dell'applicazione dell'articolo 72 comma 11 è necessario valutare l'esistenza di una **situazione di esubero** del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell'interessato, sia a livello nazionale che provinciale.

LE PENALIZZAZIONI

! Sono stati introdotti dei disincentivi per chi chiede la pensione anticipata prima dei 62 anni.

Sulla quota del trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate prima del 1° gennaio 2012 è applicata una **riduzione dell'1%** per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni

La riduzione è elevata al 2% per ogni ulteriore anno di anticipo oltre i primi due anni (ovvero rispetto ai 60 anni di età) penalizzati all'1%.

La riduzione percentuale è **proporzionale al numero dei mesi**. Pertanto per ogni mese entro i primi due anni di anticipo è applicata una riduzione mensile dello 0,0833%, mentre per ogni mese oltre i primi due anni di anticipo è applicata una riduzione dello 0,1667%.

La riduzione non si applica a chi matura il requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, se tale anzianità contributiva deriva esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, inclusi i periodi di maternità obbligatoria e congedi parentali, servizio militare, infortunio, malattia, cassa integrazione guadagni e congedi per donazione di sangue.

I periodi di **riscatto**, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento del requisito contributivo **solo se sono stati emanati i relativi provvedimenti**.